



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

L'OMESSO DEPOSITO DELL'ATTO IMPUGNATO NON DETERMINA AUTOMATICAMENTE L'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Sentenza del 21 luglio 2025, n. 942 del 2025 (dep. 04/08/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Cagnoli Luisa Anna (Relatore)

Monaca Giovanni (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 347 DEPOSITO DEI DOCUMENTI

Tributi – Contenzioso tributario - Omesso deposito contestualmente al ricorso
introduttivo dell'originale (o di copia) dell'atto impugnato - Inammissibilità del
ricorso - Esclusione – Ragioni

Massima

Allorché il ricorrente non abbia depositato entro i termini previsti dall'art. 22 del d.lgs. 546 del 1992 l'atto impugnato, da ciò non consegue *ope legis* l'inammissibilità del ricorso, atteso che la sanzione di inammissibilità non è espressamente prevista dal medesimo art. 22, comma 4, del d.lgs. citato. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che il contribuente è comunque tenuto a provvedere al deposito del provvedimento contestato, allorquando sia eccepita dalla controparte la tardività del ricorso o quando la questione sia rilevata d'ufficio dal giudice, posto che soltanto dalla notifica risultante nell'atto impugnato è ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, che incombe sul ricorrente).

Rif. normativi

Art. 22, Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546

Conformità

Cass., Sez. 5, Sentenza del 12/12/2013, n. 27837



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2025